DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 202/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/279]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]).

(7) Nelle loro conclusioni ([7]) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati del SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(8) La direttiva 2011/61/UE specifica i casi in cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate.

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.
([2]) GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1.
([3]) GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18.
([4]) GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5.
([5]) GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1.
([6]) GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3.
([7]) Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.
([8]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Per integrare nel processo le competenze dell'AESFEM e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'AESFEM. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle conclusioni del 14 ottobre 2014.

(9) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bac (Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31bb. **32011 L 0061**: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM/ESMA) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini della direttiva, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;

c) i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

d) i riferimenti ai poteri dell'AESFEM a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

e) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), va letto come segue:

"'società veicolo di cartolarizzazione', i soggetti il cui unico scopo sia effettuare un'operazione od operazioni di cartolarizzazione come definite in appresso e altre attività idonee a tale scopo.

Ai fini della direttiva, per 'cartolarizzazione' si intende un'operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

a) un'attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferito a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;

b) il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema;

c) i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto;

laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione;"

f) all'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

"L'AESFEM include nel un registro centrale pubblico di cui al secondo comma, alle stesse condizioni, informazioni sui GEFIA autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato EFTA ai sensi della presente direttiva, sui FIA gestiti e/o commercializzati nel SEE da detto GEFIA e sull'autorità competente per ciascun GEFIA.";

g) all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 6, lettera b), paragrafo 7 e paragrafo 17, lettera b), le parole "diritto dell'Unione" sono sostituite dalle parole "accordo SEE";

h) all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "dal 21 luglio 2011" leggasi "dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016 del 30 settembre 2016";

i) all'articolo 43:

i) al paragrafo 1, anziché "del diritto dell'Unione" leggasi "applicabili a norma dell'accordo SEE";

ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "Entro il 22 luglio 2014" leggasi "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016 del 30 settembre 2016";

j) all'articolo 47:

i) al paragrafo 1, secondo comma, e ai paragrafi 2, 8 e 10, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

ii) al paragrafo 3, le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 4, 5 e 9, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

iv) al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:

"Nei casi che riguardano gli Stati EFTA, prima di preparare un progetto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al paragrafo 4, l'AESFEM consulta, ove opportuno, il CERS e le altre autorità competenti. L'AESFEM trasmette le osservazioni ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA.";

k) all'articolo 50, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) al paragrafo 1, le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

ii) al paragrafo 4, primo comma, le parole ", all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "all'AESFEM";

l) all'articolo 61, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "22 luglio 2013" e "22 luglio 2017" leggasi "diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016 del 30 settembre 2016".

31bba. **32013 R 0231**: Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti dell'"UE" o dell'"Unione" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b) agli articoli 15, 84, 86 e 99, le parole "diritto dell'Unione" e "normativa dell'Unione" sono sostituite dalle parole "accordo SEE";

c) all'articolo 55, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "1º gennaio 2011" leggasi "alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016 del 30 settembre 2016" e anziché "31 dicembre 2014" leggasi "dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016 del 30 settembre 2016";

d) all'articolo 114, paragrafo 3, le parole "della normativa dell'Unione" e sono sostituite dalle parole "dell'accordo SEE".

31bbb. **32013 R 0447**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).

31bbc. **32013 R 0448**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come in appresso:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento di esecuzione, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.

31bbd. **32014 R 0694**: Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

31bbe. **32015 R 0514**: Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.»

Articolo 2

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 30 (Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata/o da:

— **32011 L 0061**: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»

2. Al punto 31d (Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 L 0061**: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2011/61/UE, dei regolamenti delegati (UE) n. 231/2013, (UE) n. 694/2014 e (UE) 2015/514 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 447/2013 e (UE) n. 448/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 201/2016 del 30 settembre 2016 [1] [che integra il regolamento AESFEM (UE) n. 1095/2010].

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
[1] Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.